



COMUNE DI BIANZANO

Prov. di Bergamo Via Chiesa 7 tel. 035 814001 fax 035 816556
e.mail info@comune.bianzano.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.ro 11
del 13-03-2019

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL
COMUNE DI BIANZANO, ALLA DATA DEL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ART.
20 D.LGS. N. 175/2016**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 20:30 nella sede delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

MARILENA VITALI	Presente	Sindaco
MATTEO BERTOLETTI	Presente	Vice Sindaco
MICHELE BOSIO	Presente	Consigliere
FABIO BOSIO	Presente	Consigliere
CATERINA BOSIO	Presente	Consigliere
VITO FIORE	Presente	Consigliere
GIANCARLO VIGNAGA	Presente	Consigliere
MATTEO GIACOMO MADASCHI	Presente	Consigliere
NERELLA ZENONI	Presente	Consigliere
FRANCESCO ZAMBETTI	Presente	Consigliere
GESSICA MADASCHI	Presente	Consigliere

Assessori esterni:

Totali presenti n. 11 Totali assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGAMELLI FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra MARILENA VITALI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO il seguente quadro normativo di riferimento del presente provvedimento:

- il vigente l'art. 20 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" impone agli enti locali l'effettuazione, con frequenza annuale entro il 31 dicembre, di un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, nello stesso articolo previsto, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il citato art. 20 prevede, in particolare, che i piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:
 - a. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - b. Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - c. Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. Partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - e. Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività di seguito elencate, di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione a. e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/09/2017 con la quale è stato adottato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 13-03-2019 COMUNE DI BIANZANO

dall'art. 24, del citato Decreto Legislativo n. 175/2016, che ha avuto ad oggetto le partecipazioni dirette ed indirette in enti di tipo societario, che risultano le seguenti:

PARTECIPAZIONE DIRETTA	DENOMINAZIONE SOCIETÀ
	UNIACQUE S.p.A.
	VAL CAVALLINA S.r.l.

PARTECIPAZIONE INDIRETTA	DENOMINAZIONE SOCIETÀ	DENOMINAZIONE SOCIETÀ TRAMITE
	INGEGNERIE TOSCANE S.R.L	UNIACQUE S.p.A.
	E.S.CO. COMUNI S.R.L	VAL CAVALLINA S.r.l.

CONSIDERATO che la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Banzano, al fine delle verifiche per il loro mantenimento o per l'avvio di ulteriori azioni di razionalizzazione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione, discende dalla verifica degli esiti del piano di revisione straordinaria approvato con la citata deliberazione C.C. n. 22/2017;

ESAMINATA l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che illustra gli esiti dell'analisi effettuata sulla base del quadro normativo sopra richiamato e alla luce dei risultati conseguenti all'attuazione del piano di revisione straordinaria approvato nel 2017, come elaborata dal Segretario Comunale;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO, inoltre, il parere espresso dal Revisore dei Conti in relazione all'allegato Piano;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.

Lgs 267/2000;

CON voti favorevoli n. 11, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e vengono qui integralmente richiamate;

DI APPROVARE il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune di Banzano, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come da relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento

sulle società”, prevista dall’art. 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

CON separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Data: 13-03-2019

Il Responsabile del servizio
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Data: 13-03-2019

Il Responsabile del servizio
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

IL PRESIDENTE
MARILENA VITALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.